
 <p>silfispas silfi società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni</p> 	<p><i>Documento:</i></p> <p align="center">SCHEMA DI CONTRATTO</p>	<p><i>Data emissione</i></p> <p>Luglio 2016</p>
<p>CUP:G18I16000040004 CIG: 6775169653</p>	<p align="center">Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza</p>	<p><i>Documento</i></p> <p>SM-GF-16-CON</p>

SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per la sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza Comune di Firenze

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
SILFI SPA

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO PUBBLICO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA

**“Fornitura di lanterne semaforiche a led
per la sostituzione di lanterne semaforiche a incandescenza”
aggiudicato con procedura aperta in data _____**

**CIG 6775169653- CUP G18I16000040004 - CPV 34996100-6
Procedura di gara approvata con Delibera del CDA in data 03/08/2016
n.01/16/GC/CDA**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede di SILFISPA SPA in Firenze, Via Dei Della Robbia n. 47

TRA

[Stazione Appaltante] SILFISPA SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “SILFIspa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Firenze via Dei Della Robbia n. 47, codice fiscale/partita iva 06625660482 in persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____ e domiciliato per la carica presso la sede di SILFIspa, il/la quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ e legale Rappresentante di SILFIspa

E

[Appaltatore] _____ (con sede in _____), che compare in persona del legale rappresentante il/la signor/a _____, che sottoscrive quale Appaltatore individuale / Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese costituita/o tra _____ come da atto costitutivo a rogito del Notaio _____ rep. _____, ovvero ancora nel caso di consorzio ordinario _____, e che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge domicilio in _____ e indica, come suo procuratore e direttore tecnico di cantiere per la fase di esecuzione il/la signor/a _____, che è suo legale rappresentante -come risulta dal certificato di CCIAA o dall'attestazione SOA o dalla Procura Notarile allegata al presente contratto e depositata presso SILFIspa); parte contraente di seguito denominata anche soltanto “appaltatore”.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti "le parti".

*

PREMESSO CHE

- a) con delibera a contrarre n. 01/16/GC/CDA del 03/08/2016 SILFIspa ha deciso di indire una gara, con procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (da ora anche solo "Codice" o d.lgs. 50/2016), per l'affidamento del contratto di "Fornitura con posa in opera di lanterne semaforiche a led, per la sostituzione di lanterne semaforiche ad incandescenza da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 94 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ha approvato i documenti contrattuali e progettuali e gli atti di gara;
- b) per il LOTTO A il corrispettivo a base d'asta è stato determinato in Euro 585.611,37 (cinquecentottantacinquemilaseicentoundici/37) di cui Euro 564.299,92 (cinquecentosessantaquattromiladuecentonovantanove/92) soggetti a ribasso e Euro 21.311,45 (ventunomilatrecentoundici/45) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; tale importo è da considerarsi remunerativo anche per il LOTTO B;
- c) per il LOTTO C il corrispettivo a base d'asta per la fornitura opzionale in regime di accordo quadro è stato determinato in Euro 299.589,27 (duecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/27), soggetti a ribasso sull' Elenco materiali e prezzi fornitura opzionale in regime di accordo quadro.
- d) nella seduta di gara del _____, l'appaltatore è risultato aver offerto il miglior ribasso non anomalo nella misura del _____ % e quindi il minor prezzo pari ad Euro _____ (diconsi Euro _____) relativamente al LOTTO A, con conseguente proposta di aggiudicazione a suo favore in pari data;
- e) è stata proclamata a suo favore l'aggiudicazione definitiva il _____ divenuta efficace il _____ ;
- f) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;
- g) si è preso atto dell'allegato 3 del CSA denominato SM-GF-16-0021-CSA-ALL3 sulla base del quale l'esecutore si impegna a fornire, e qui viene invitato e diffidato a provvedervi, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori un proprio cronoprogramma esecutivo (così come indicato dall'art. 18 del CSA)
- h) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
- i) la Stazione Appaltante ha notificato l'aggiudicazione ai concorrenti non esclusi ed è spirato il

termine dilatorio di cui all'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e non vi sono impedimenti alla stipula.

*

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

PARTE PRIMA - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'oggetto è individuato dal presente contratto, dall'allegato CSA e da tutti i documenti e gli atti che ne formano parte integrante e sostanziale, come per legge e secondo le previsioni che seguono.

1.2. Il presente contratto (contratto pubblico di appalto di fornitura con posa in opera) ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni principali di forniture con posa in opera in regime di appalto di forniture con posa in opera (LOTTO A), fornitura accessoria gratuita a garanzia di forniture (LOTTO B), mere forniture opzionali in regime di accordo quadro (LOTTO C). Scopo del contratto è: realizzazione del piano di sostituzione delle lanterne semaforiche ad incandescenza e mantenimento dei livelli di manutenzione del parco nel tempo attraverso la fornitura di parti di ricambio ed accessori. La sostituzione delle lanterne semaforiche attualmente in essere (Lotto A) dovrà concludersi entro 120 giorni dall'avvio dell'esecuzione, mentre per le prestazioni accessorie (Lotto B) e opzionali (Lotto C) la durata contrattuale è di complessivi anni otto, a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) e verifica di conformità sull'esecuzione delle prestazioni principali di fornitura con posa in opera (Lotto A). Durata e termini di esecuzione sono meglio disciplinati nell' art. 16 del presente contratto e negli artt. 6, 16 e 30 del CSA. Si intendono comprese nel contratto e remunerate con il corrispettivo contrattuale anche tutte le prestazioni comunque accessorie/presupposte/consequenziali che siano o si rendano comunque necessarie all'esatto rispetto a quelle che ne formano oggetto.

L'oggetto del contratto è pertanto disarticolato in lotti prestazionali, individuati e disciplinati nel presente contratto e nell'allegato CSA come segue:

- a) LOTTO A Fornitura con posa in opera (A – Parte II Sezione I)
- b) LOTTO B Fornitura accessoria gratuita a garanzia di forniture nei termini specificati (B – Parte II Sezione II)
- c) LOTTO C Mera fornitura opzionale in regime di accordo quadro (C – Parte II Sezione III).

1.3. Le prestazioni oggetto dei diversi Lotti del contratto, da eseguire in conformità ai predetti

documenti ed a tutti quelli che formano comunque parte integrante del presente Contratto, possono essere sinteticamente descritte come segue:

a) **LOTTO A: Fornitura con posa in opera:**

il fornitore dovrà fornire beni e materiali con le caratteristiche e nelle quantità previste, e posare in opera le lanterne a LED in sostituzione di quelle esistenti. L'esecuzione sarà avviata all'indomani della stipula del contratto nella data che sarà indicata da SILFIspa e dovrà essere completata entro i successivi 120 giorni naturali e consecutivi, nel rispetto del cronoprogramma predisposto da SILFIspa. Lo schema contrattuale di riferimento è quello dell'appalto di forniture con posa in opera. La posa in opera richiederà delle lavorazioni che però, in quanto accessorie rispetto alla principale, non caratterizzano il contratto come appalto di lavori. Ciò nonostante, l'esecuzione della posa in opera dovrà avvenire nel rispetto anche di tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano tali lavorazioni. L'esecutore si obbliga al compimento della sostituzione del parco lanterne. Il fornitore garantisce la durata dei beni posati, senza vizi o difformità o malfunzionamenti, per almeno otto anni consecutivi a partire dalla verifica di conformità sull'esecuzione. A garanzia di tale ultima previsione, si obbliga altresì rispetto al contenuto del Lotto B, senza che perciò possa essergli corrisposto alcun corrispettivo o pagamento aggiuntivo a qualsivoglia titolo.

b) **LOTTO B Fornitura accessoria gratuita a garanzia di forniture nei termini specificati:**

il fornitore dovrà consegnare presso la sede di SILFIspa i beni e materiali indicati, affinché costituiscano per questa scorte di magazzino, da utilizzare all'occorrenza nel caso in cui si verificano eventuali vizi o difformità rispetto ai beni forniti e posati in esecuzione del Lotto A. Dette scorte di magazzino resteranno di proprietà dell'esecutore. SILFIspa ne sarà depositaria e custode per gli otto anni indicati, senza acquisirne la proprietà. In caso di vizi o difformità o malfunzionamenti nei beni forniti, SILFIspa potrà ricorrere all'utilizzo delle predette scorte di magazzino, con le seguenti condizioni e conseguenze: SILFIspa valuterà la necessità di provvedere al predetto utilizzo di scorte e ne darà comunicazione scritta al fornitore. In questo caso:

- se i vizi/difformità/malfunzionamento attengono alla conformazione e capacità dei beni forniti, ma non sono conseguenza della loro posa in opera, SILFIspa provvederà alla posa in opera dei beni sostitutivi, a propria cura e spese;
- se i vizi/difformità/malfunzionamento derivano dalla posa in opera dei beni forniti, SILFIspa provvederà alla posa in opera dei beni sostitutivi, a propria cura ma a spese del fornitore, senza che in ogni caso gli possa essere riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo.

Nel caso di utilizzo delle scorte di magazzino, i beni utilizzati diverranno di proprietà di SILFIspa, salve le garanzie di legge anche su questi per difformità, vizi, malfunzionamenti. Decorsi gli otto anni indicati, tutte le scorte di magazzino rimaste inutilizzate e perciò ancora di proprietà del

fornitore, saranno a costui restituite ed egli dovrà farsi carico del loro ritiro presso SILFIsa nel termine che gli sarà indicato, non inferiore comunque a quindici giorni naturali e consecutivi. Se il fornitore non provvederà al ritiro, i beni residui rimasti giacenti diverranno di proprietà di SILFIsa, che potrà anche decidere di non utilizzarli e mandarli a smaltimento, a propria cura e a spese del fornitore

In fase di esecuzione del contratto, per le verifiche di conformità dell'esecuzione i campioni presentati in sede di gara, saranno utilizzati quali elementi di confronto, limitatamente agli aspetti verificati o comunque a quelli che saranno da essa indicati.

c) LOTTO C Mera fornitura opzionale in regime di accordo quadro:

il fornitore, per il caso in cui SILFIsa lo richieda secondo il proprio fabbisogno e senza che il fornitore lo possa pretendere, si obbliga a rendere disponibili i beni di cui all'allegato 10 del CSA denominato SM-GF-16-0021-CSA-ALL10, nei tempi e nelle quantità che gli saranno eventualmente indicati da SILFIsa, con consegna presso la sede di quest'ultima. Dette forniture con consegna a carico del fornitore, saranno acquistate come mere forniture, senza posa in opera, con applicazione dei prezzi unitari di cui al suddetto allegato 10 del CSA, decurtati della percentuale di ribasso offerta in gara per l'aggiudicazione del contratto. Resta ferma la possibilità per SILFIsa di valutare la fornitura di beni analoghi non originariamente previsti nell'allegato 10 più volte menzionato, che mantengano comunque le prestazioni indicate nel CSA o le migliorino, laddove sopravvenute ragioni tecniche (evoluzione tecnologica migliorativa dei materiali e/o cessata produzione degli stessi) lo rendano necessario. Ricorrendo il caso, si procederà con concordamento nuovi prezzi e valutazione della congruità degli stessi rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, come per legge, in contraddittorio con l'esecutore e il DEC. La sottoscrizione del contratto e le previsioni relative all'esecuzione del Lotto C non conferiscono all'appaltatore un diritto di esclusiva, ragione per cui se nel corso dell'esecuzione il concordamento di nuovi prezzi risulterà antieconomico per la stazione appaltante, allora questa potrà rivolgersi ad altri operatori operanti nel settore.

Il regime applicabile al Lotto C) è quello dell'accordo quadro: la sottoscrizione del presente contratto vincola le parti alle condizioni stabilite, che si applicheranno nel caso di effettiva richiesta di forniture opzionali, ma il fornitore non potrà vantare alcun diritto ad effettivamente vedersene richiedere un quantitativo minimo prestabilito, restando inteso che ove non sopravvenga il relativo fabbisogno, SILFIsa potrà anche non ordinare alcuno dei beni indicati. L'esecuzione delle prestazioni di cui al Lotto C) sarà eseguita in base ed eventuali Buoni d'Ordine, che saranno comunicati da SILFIsa al fornitore, ivi indicando quantità e qualità dei beni da fornire, nonché modalità e termini per la consegna. SILFIsa, compatibilmente con il suo fabbisogno effettivo e le condizioni operative di riferimento, si impegnerà a fare in modo che ogni singolo Buono d'Ordine

sia di norma e per quanto possibile relativo a quantitativi ottimizzati di fornitura, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la possibilità di richieste con quantità modeste di materiale. Resta fermo il necessario e obbligatorio adeguamento del fornitore alle quantità effettivamente richieste da SILFIsa, senza che esso possa vantare alcun diritto o pretesa ad un quantitativo minimo per buono d'ordine da eseguire.

La descrizione sintetica dei Lotti di cui sopra non può in alcun caso costituire o giustificare alcuna limitazione o riduzione, rispetto alle più ampie previsioni contenute nei predetti atti e documenti contrattuali e progettuali e non potrà mai essere invocata dall'esecutore allo scopo di veder ridotte le sue responsabilità per l'esatto adempimento.

Relativamente a tutte le forniture oggetto di tutti i lotti, ogni difformità che si riscontrasse, in fase di esecuzione ed in ogni tempo fino allo scadere degli otto anni previsti per i Lotti B e C, fra campionatura e materiale in cantiere, comporterà l'immediato rifiuto e la non accettazione degli stessi, la contestazione dell'inadempimento, le eventuali segnalazioni alle competenti Autorità, l'obbligo per il fornitore di immediata sostituzione con beni e materiali conformi, a sua cura e spese. Salvi i diritti di SILFIsa per l'eventuale maggior danno.

Se il fornitore non provvederà esso stesso alla produzione ed alla consegna dei beni da fornire, l'acquisto ed il trasporto di essi dovranno essere intesi come subappalti o subcontratti e assoggettati al relativo regime, quanto alla previa autorizzazione e comunicazione, nonché alle verifiche di legge, alla documentazione tecnica da fornire ed alle norme su contratti esecuzione e pagamento.

1.4. L'appaltatore dichiara di conoscere e di approvare tutte le condizioni indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di tutti gli elaborati contrattuali e progettuali e dei relativi allegati, nonché di tutte le norme vigenti che governano l'esecuzione. Dichiara altresì di aver trovato lo stato dei luoghi conforme alle previsioni contrattuali e progettuali e di poter procedere all'avvio dell'esecuzione senza riserva, alle condizioni contrattuali stabilite e nei tempi che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.

1.5 Per i campioni forniti in sede di presentazione dell'offerta, si fa rimando a quanto previsto dal Disciplinare di Gara

Articolo 2 – PATTI E CONDIZIONI

2.1. L'appalto viene affidato ed accettato, e dovrà essere eseguito, alle condizioni di legge e regolamentari (in particolare quelle di cui al d.lgs. 50/2016 ed alle norme collegate) nonché, quanto a oggetto condizioni patti obblighi oneri e modalità, secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (CSA), ed agli ulteriori elaborati contrattuali e progettuali, che ne formano parte integrante, ivi compresi e specialmente i seguenti:

SM-GF-16-0021-CSA-ALL1	Elenco materiali e luoghi della fornitura (LOTTO A)

SM-GF-16-0021-CSA-ALL2	Planimetria dei luoghi della fornitura (LOTTO A)
SM-GF-16-0021-CSA-ALL3	Cronoprogramma indicativo dei lavori (LOTTO A)
SM-GF-16-0021-CSA-ALL4	Report fotografico delle lanterne semaforiche tipiche da sostituire (LOTTO A)
SM-GF-16-0021- CSA-ALL5	Computo metrico estimativo LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL6	Elenco prezzi del computo metrico estimativo LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL7	Computo metrico estimativo costi speciali della sicurezza LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL8	Piano di sicurezza e coordinamento di cui al LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL9	Planimetria dei presidi ospedalieri
SM-GF-16-0021-CSA-ALL10	Elenco materiali e prezzi fornitura in regime di accordo quadro (LOTTO C)
SM-GF-16-0021-CSA-ALL11	Quadro economico

Costituiscono altresì parte integrante del contratto e sono vincolanti per l'esecutore, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, tutti documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva domanda, azione. È onere dell'Appaltatore portare i predetti documenti a conoscenza del personale a qualunque titolo impiegato per l'esecuzione, obbligandosi altresì l'Appaltatore a prescrivere il medesimo obbligo ai suoi subappaltatori/cottimisti/subcontraenti, per assicurare l'esatta esecuzione.

2.2. Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

2.3. Per quanto attiene alle forniture oggetto dell'appalto, che dovranno essere eseguite in conformità alla documentazione allegata e di cui al precedente **2.1.** che l'Appaltatore conosce e dichiara di aver trovato leggibili coerenti e cantierabili, sono affidati all'Appaltatore lo sviluppo di tutti gli elaborati di dettaglio eventualmente necessari, ivi compresi eventuali rilievi e attività di cantiere. Attività tutte comprese nell'oggetto dell'appalto, già remunerate con il corrispettivo di appalto, e per le quali non sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore o diverso da quello pattuito.

L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre su supporto informatico e cartaceo, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (da ora anche semplicemente DEC), i documenti di cui al precedente periodo, relativamente a tutte le prestazioni, ove si rendano necessari ai fini degli stati di avanzamento e della futura manutenzione e gestione dei beni.

2.4. L'Appaltatore è responsabile, per vizi difformità e rovina dei beni e delle opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 ed 1669.

Articolo 3 – IMPORTO E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

3.1. L'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto ammonta ad **Euro** _____ (_____) IVA esclusa di cui:

- Euro _____ (_____) per la fornitura con posa in opera del Lotto A, comprensivi di Euro **21.311,45** (ventunomilatrecentoundici/45) come oneri per la sicurezza
- Euro **299.589,27** (duecentonovantanovemilacinquecentoottantanove/27), come importo complessivo stimato massimo comprensivi di Euro **9.000,00** (novemila/00) come oneri propri dell'appaltatore per il Lotto C, che lo stesso appaltatore ha valutato in sede di presentazione dell'offerta economica

Nessuna remunerazione è prevista per le eventuali forniture di cui al Lotto B.

L'importo relativo al Lotto A costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'esecutore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'importo relativo al Lotto C è indicativo delle somme a disposizione della stazione appaltante, rappresentando il limite massimo alla spesa che potrà essere sostenuta per le relative forniture, secondo il meccanismo contrattuale dell'accordo quadro, per cui l'appaltatore potrà ottenere il pagamento soltanto per le forniture effettivamente richieste ed esattamente adempiute. Le relative richieste dipenderanno dal fabbisogno della stazione appaltante, senza che l'appaltatore, relativamente al Lotto C, possa vantare alcun diritto di eseguire e vedersi pagare, alcun minimo garantito e senza possibilità di vedersi riconoscere alcun credito in ragione della mancata esecuzione e mancato conseguente pagamento di tutto o parte delle prestazioni di cui al Lotto C.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Stazione Appaltante a titolo di oneri per la sicurezza.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici, l'Appaltatore dovrà mantenere in corso di esecuzione la qualificazione per l'esecuzione di lavori su impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.

3.2. Il contratto è stipulato a misura, secondo quanto prescritto dal CSA per i Lotti A e C, senza previsione di alcun corrispettivo per le forniture di cui al Lotto B.

Ai prezzi unitari delle singole forniture/prestazioni sarà applicato il ribasso offerto per l'aggiudicazione. Il corrispettivo per ciascuno stato di avanzamento sarà determinato moltiplicando i prezzi unitari ribassati per le quantità esattamente prestate. Per le variazioni si applicano le norme di cui al d.lgs. 50/2016.

I beni di cui agli elaborati progettuali sono rappresentativi dello standard qualitativo minimo che il fornitore si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto alle condizioni indicate e con applicazione del ribasso offerto ai prezzi già stimati dalla stazione appaltante. Ferma la possibilità di fornire, alle medesime condizioni ed al medesimo prezzo, beni di qualità e con caratteristiche

strutturali funzionali e prestazionali superiori e/o evolute. Ove detto incremento qualitativo non sia sostenibile per il fornitore alle condizioni date, è fatta salva la facoltà per la committente di pretenderlo comunque, previo concordamento nuovi prezzi e, ove esistano listini di riferimento, con applicazione comunque ai prezzi ivi indicati del ribasso offerto in gara.

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed imm modificabili salvo l'adeguamento annuale con decorrenza dal mese di marzo di ciascun anno, nella misura del 50% della misura della variazione annuale intervenuta per l'indice ISTAT sui prezzi al consumo.

3.3. SILFIspa si riserva la facoltà di introdurre, in corso di esecuzione, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'esecuzione, che saranno disposte contabilizzate e remunerate conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016. In ragione delle dinamiche dei lavori sugli impianti semaforici riguardanti la viabilità urbana del territorio comunale di Firenze, i quantitativi di fornitura di cui al LOTTO A) potranno subire delle variazioni che il Fornitore si impegna ad accettare sin da ora senza riserva alcuna

Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE

4.1. A integrazione delle condizioni espresse nel presente Contratto, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza delle seguenti norme, per quanto applicabili:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136;
- Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38: Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro, così come modificata dalla Legge Regione Toscana 29 febbraio 2008 n. 13;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.2. Ai fini del rispetto delle normative tecniche di settore, l'appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutte quelle vigenti, anche e in particolare quelle di seguito indicate: Tutte le forniture e prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in ottemperanza alle prescrizioni imposte contrattualmente, ed alle indicazioni, caratteristiche e prestazioni tecniche del presente Capitolato riferite alle seguenti normative:

- UNI EN 12368 ottobre 2015
- EN 50293 – Electromagnetic compatibility – Road Traffic signal system – Product Standard
- EN 50556 – Road Traffic Signal System
- En 60068-2-1 Environmentl Testing test A-COLD
- EN 60068-2-2 Environmental Testing test B-Dry heat
- En 60068 -2-5 Environmental Testing Test Sa – Solar radiation at ground level
- EN 60068-2-14 Environmental Testing – TEST N – Change of temperature

- EN 60068-2-30 Environmental Testing - TEST Db Damp Heat, cyclic
- EN 60058-2-64 Environmental Testing Test Fh – Vibration, broadband random and guidance
- EN 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP CODE)
- CEI 64-8 IMPIANTI ELETTRICI
- CEI 214-7
- CEI EN 50556:2012-05
- CEI CLC/TS 50509
- Norma CEI EN 60598 -1

4.3. L'Appaltatore è inoltre obbligato alla osservanza:

- di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

4.4. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attenga ai lavori), se applicabili, ancorché qui non richiamate.

Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

5.1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'esecuzione anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

5.2. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio, anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione di eventuali scavi (anche a integrazione di quanto già noto). L'Appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (COMUNE, ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.) l'esistenza nell'area di cantiere dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

5.3 La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale

inoltre a sua dichiarazione:

- di aver esaminato la documentazione tecnica anche in merito ai particolari delle forniture e ai dettagli costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dell'esecuzione;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato Speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel successivo articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, nel Contratto di Appalto.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

6.1. La stipula del contratto deve aver luogo nella data che sarà indicata dalla Stazione Appaltante. Tale data sarà comunicata all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a giorni 3 (tre).

6.2. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il Disciplinare di gara ed i suoi allegati, il Capitolato Speciale e relativi allegati come indicati nella tabella seguente:

SM-GF-16-0021-CSA-ALL1	Elenco materiali e luoghi della fornitura (LOTTO A)
SM-GF-16-0021-CSA-ALL2	Planimetria dei luoghi della fornitura (LOTTO A)
SM-GF-16-0021-CSA-ALL3	Cronoprogramma indicativo dei lavori (LOTTO A)
SM-GF-16-0021-CSA-ALL4	Report fotografico delle lanterne semaforiche tipiche da sostituire (LOTTO A)
SM-GF-16-0021- CSA-ALL5	Computo metrico estimativo LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL6	Elenco prezzi del computo metrico estimativo LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL7	Computo metrico estimativo costi speciali della sicurezza LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL8	Piano di sicurezza e coordinamento di cui al LOTTO A
SM-GF-16-0021- CSA-ALL9	Planimetria dei presidi ospedalieri
SM-GF-16-0021-CSA-ALL10	Elenco materiali e prezzi fornitura in regime di accordo quadro (LOTTO C)
SM-GF-16-0021-CSA-ALL11	Quadro economico

6.3. La mancata disponibilità (da intendersi come mancata comparizione se convocato, ma anche come mancata o incompleta o inadeguata o ritardata allegazione della documentazione necessaria) dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto d'appalto, nei termini di cui al precedente comma

o comunque indicati dalla stazione appaltante, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

6.4. Nel caso invece che la Stazione Appaltante non addivenga alla predetta stipulazione, nei termini indicati dal Disciplinare di gara (salva proroga dalla stessa disposta) per qualsiasi altro motivo non imputabile all'aggiudicatario questi, con atto notificato alla Stazione Appaltante potrà sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto con diritto al solo rimborso delle spese legittimamente sostenute per la stipula e l'esecuzione, comunque nei limiti di quelle giustificate e documentate.

6.5. Il cronoprogramma delle prestazioni di cui al Lotto A) è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante. Riporta, per ogni fase di adempimento, le previsioni circa il periodo di esecuzione e vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati. A sua volta l'Appaltatore dovrà fornire prima dell'avvio dell'esecuzione un cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni come previsto nell'art. 18 del CSA

6.6. Stipulato il contratto, la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne fanno parte integrante. È onere dell'appaltatore adoperarsi affinché tutti gli esecutori, a qualunque titolo impiegati per l'esecuzione, siano informati dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano esatto adempimento.

6.7. Nei casi e nella misura consentiti, ove l'appaltatore ricorra a subappalti cottimi e subcontratti, dovrà consegnare nei termini di legge e comunque almeno quindici giorni prima dell'esecuzione delle lavorazioni che ne formano oggetto, il relativo contratto in originale o copia autentica. A tutti i subcontratti (ivi compresi cottimi, forniture, forniture con posa in opera, noli...) a discrezione della stazione appaltante potranno essere applicate, ai fini della contabilizzazione, dei pagamenti e della gestione dei rapporti contrattuali, le medesime procedure e regole previste per i subappalti.

Articolo 7 – INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

7.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla Stazione Appaltante, ivi comprese la documentazione tecnica e progettuale. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non da questi segnalata prima della presentazione della propria offerta ai fini della possibile rettifica, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.

7.2. Se le discordanze dovessero rinvenirsi nelle previsioni tecniche e progettuali, saranno ritenute valide e prevalenti le indicazioni riportate negli atti con livello di maggiore dettaglio o con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che

maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del DEC, che la sottoporrà al RUP, il quale deciderà, sentito anche l'appaltatore.

7.3. Qualora gli atti e documenti contrattuali e progettuali consentano interpretazioni e/o soluzioni alternative, la scelta spetta, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà della Stazione Appaltante, al RUP sentiti il DEC e l'appaltatore.

Articolo 8 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 9 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

9.1. La Stazione Appaltante, ai fini della direzione e vigilanza in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona dell'Ingegnere Lorenzo Sestini.

9.2. Il DEC opererà in conformità alle previsioni del Codice. Per garantire la regolarità e la buona esecuzione:

- il R.U.P. impartisce al DEC le istruzioni necessarie, mediante disposizioni di servizio, che possono avere ad oggetto quei profili che non siano compiutamente definiti dal contratto, anche relativi all'ordine delle prestazioni da eseguire, alla periodicità della presenza del DEC sul cantiere, alla presentazione di specifici documenti amministrativi o contabili relativi alla progressione dell'esecuzione
- il R.U.P. adotta gli ordini di servizio, mediante i quali sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni di esecuzione, inerenti specialmente gli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Gli ordini di servizio sono sottoposti all'esecutore dal DEC
- il DEC, secondo le indicazioni delle disposizioni di servizio, adotta gli ordini di servizio rivolti all'esecutore e mediante i quali gli sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni necessarie. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal R.U.P.
- è fatto salvo il potere del DEC, per il caso di rilevati errore/inadempimento/inerzia dell'esecutore, di adottare e sottoporre ordini di esecuzione, contenenti l'invito formale e la diffida ad adempiere rispetto ad attività già previste dal contratto e dal progetto, rispetto alle quali non si sia avuto tempestivo esatto adempimento. Gli ordini di esecuzione sono validi ed efficaci, entro i predetti limiti, anche redatti e sottoscritti dal solo DEC, e sono assoggettati allo stesso regime degli ordini di servizio
- l'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza

- l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio e negli ordini di esecuzione, salva la sua facoltà di iscrivervi riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono altresì iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Valgono i termini anche decadenziali di legge.

Prima ed ai fini dell'avvio dell'esecuzione, l'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, per il tramite del RUP o, all'occorrenza, del DEC, una attestazione recante suoi impegno contrattuale e dichiarazioni di scienza, scritta e sottoscritta, con i seguenti contenuti:

- elenco nominativo del personale che sarà impiegato, con indicazione dei dati anagrafici oltre che della qualifica e dell'iter formativo
- numero di addetti e composizione delle squadre (evidenziando: responsabile tecnico, preposto, PES, PAV.)

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, per ciascuno, l'appaltatore dovrà allegare alla/e fattura/e una dichiarazione, scritta e sottoscritta, recante le seguenti dichiarazioni:

- elenco nominativo del personale effettivamente impiegato (precisando l'ubicazione dei cantieri sui quali ogni unità è intervenuta e le giornate lavorative per ciascuna)
- dichiarazione sostitutiva di attuale regolarità retributiva e fiscale.

Nel caso in cui l'appaltatore sia costituito in forma plurisoggettiva, oppure ricorra a subappalti subcontratti cottimi o avvalimento, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun esecutore ovvero datore di lavoro. Quelli per i quali non siano fornite, non potranno pretendere il pagamento del relativo stato di avanzamento, non dovendo emettere le relative fatture, rispetto alle quali, ove eventualmente emesse, non correranno i termini di pagamento.

Articolo 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

10.1. L'Appaltatore è obbligato a eleggere mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto nel luogo e con i recapiti indicati nel presente contratto e, per il caso di successiva modifica, a darne immediata comunicazione formale a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, intendendosi altrimenti comunque valida ai fini delle comunicazioni e notificazioni l'elezione di domicilio che figura nel presente contratto. In ogni caso l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa all'appalto. Sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore medesimo comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, che in caso contrario a tutela della Stazione Appaltante si avranno come non avvenute.

10.2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DEC o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'Appaltatore, o a colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori ai predetti domicilio e recapiti.

Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

11.1. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante, nei modi previsti dalla legge, la seguente documentazione:

- 1) il cronoprogramma esecutivo che integra e coordina il cronoprogramma delle prestazioni di cui al Lotto A) allegato 3 al CSA
- 2) le polizze di cui all'art. 103 del Codice nonché quelle di cui al seguente art. 14 *GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE*
- 3) la dichiarazione relativa al personale che sarà impiegato nell'esecuzione, anche ai fini dei relativi adempimenti concernenti la sua regolarità contributiva e retributiva;
- 4) la dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione;
- 5) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08) quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, senza aggravio di costi per la Stazione Appaltante, né modifiche sostanziali all'ordine ed alle modalità di esecuzione dei lavori. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- 6) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 89, co. 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
- 7) tutto quanto previsto dalla lex specialis di gara, dal contratto, dal CSA e da ogni altro atto contrattualmente vincolante

11.2. In caso di consegna e avvio dell'esecuzione anticipate per ragioni di urgenza dovrà provvedere alla consegna della predetta documentazione entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi, pena l'applicazione delle penali e sanzioni contrattuali previste.

Articolo 12 – VARIANTI

12.1. Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere

introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dagli organi competenti per la Stazione Appaltante.

12.2. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

12.3. Delle variazioni apportate dall'Appaltatore senza la preventiva necessaria approvazione, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, o potrà anche essere eseguita a cura della Stazione Appaltante e a spese dell'Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante. Quanto all'addebito all'Appaltatore dei relativi costi si applicano le previsioni di legge e potrà essere operata la compensazione automatica con le somme dovute dalla Stazione Appaltante per i pagamenti in acconto e saldo per le prestazioni eseguite.

12.4. Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, ove non sia applicabile l'elenco prezzi fornito dalla Stazione Appaltante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi secondo le previsioni del Codice. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3 punto 3.3.

Articolo 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE – PROROGHE

13.1. Il DEC può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dal Codice. Eventuali provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale atti ad impedire l'esecuzione del contratto giustificano la sospensione. Le avverse condizioni climatiche e/o esigenze legate alla viabilità urbana determinate dagli uffici comunali competenti che possono determinare la sospensione sono valutate e accertate dal DEC, quindi sottoposte al RUP, che decide in proposito, sentito anche l'appaltatore.

13.2. Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (quindi alle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate, in misura non eccedente quella che sarà giudicata dal DEC effettivamente rispondente alle condizioni oggettive e secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

13.3. Le proroghe, consistenti nel posticipo del termine di esecuzione senza applicazione di penali, potranno essere concesse soltanto a condizione che le cause per cui l'appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato siano a lui non imputabili, e comunque ricorrendo almeno uno tra i seguenti presupposti: a) sopravvenienza accertata di causa di forza maggiore, per la relativa durata; b) che l'appaltatore attesti e documenti la perdita dei requisiti di moralità ovvero economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi in capo a suoi subcontraenti già esecutori autorizzati dalla

stazione appaltante, tale per cui è costretto alla stipula di nuovi subcontratti con diversi subcontraenti ovvero a provvedere esso stesso direttamente, ove possibile e consentito, per non oltre 20 giorni dal verificarsi dell'evento; c) violazione da parte di subcontraenti dell'appaltatore della clausola di tracciabilità ex L. 136/2010 per cui è costretto alla stipula di nuovi subcontratti con diversi subcontraenti ovvero a provvedere esso stesso direttamente, ove possibile e consentito, per non oltre 20 giorni dal verificarsi dell'evento; d) morte o fallimento di uno dei membri dell'A.T.I. Ove l'Appaltatore sia costituito in tale forma, per non oltre 20 giorni dal verificarsi dell'evento.

13.4. Le eventuali proroghe di cui al precedente comma potranno essere concesse e determinate nella loro durata dal Responsabile del procedimento, sentito il DEC.

Articolo 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

14.1. Garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016. Ai fini della stipula del contratto l'esecutore fornisce alla stazione appaltante una garanzia definitiva, costituita nella misura del 10%, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del D.lgs. n.50/2016. La garanzia in questione è prestata a copertura degli oneri per l'inadempimento degli obblighi contrattuali, per le spese di completamento dei lavori in caso di risoluzione contrattuale, dall'inosservanza da parte dell'esecutore di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, secondo quanto indicato dall'art. 103 comma 3, Legge 50/2016 con la conseguenza che il contratto non può essere stipulato e la stazione appaltante provvederà a nuova aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche mediante scorrimento della graduatoria di gara.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia è svincolata progressivamente in corso di esecuzione, salva la possibilità per la stazione appaltante di richiederne all'esecutore la reintegrazione, con decisione motivata sulla sussistenza di presupposti idonei a far dubitare dell'esatto adempimento complessivo o della idoneità della garanzia residua a garantire effettivamente la committente medesima, per i danni subiti e subendi (per esempio, in relazione al valore di penali o altre sanzioni contrattuali già applicate, complessivamente di importo superiore alla garanzia residua e/o alla quota parte di corrispettivo ancora da liquidare, o anche in ragione di comprovate condizioni di crisi di liquidità o aziendale presso l'esecutore). Ferme le garanzie aggiuntive secondo le previsioni che seguono e le prescrizioni di cui all'allegato CSA.

14.2. Garanzia tecnica e tasso di guasto – Failure rate - Vizi, malfunzionamenti e aspettativa di vita dei beni forniti.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, limitatamente all'esecuzione del LOTTO A, il fornitore dovrà produrre una seconda ed ulteriore garanzia tecnica che dovrà avere durata minima di 8 (otto) anni a partire dalla data di installazione dell'intero lotto di fornitura, senza necessità di registrazione e/o attivazione on-line.

La garanzia si intende relativa alla lanterna semaforica completa di tutti i suoi componenti, a prescindere dalle garanzie che il fornitore riceve o stipula con i propri fornitori di componentistica interna. Il costruttore del prodotto finale si assume ogni rischio per difetti o malfunzionamenti di ogni parte della lanterna offerta. Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori.

Per le forniture di cui al LOTTO A) dovranno essere utilizzati per la riparazione solo prodotti o parti di esso originali di fabbrica ed equivalenti. Anche per le parti di prodotto sostituite il periodo di garanzia sarà almeno pari a quanto resta del periodo di garanzia iniziale, con un minimo di 24 mesi.

Il prodotto si intende guasto quando risulta spento almeno uno dei tre moduli LED dei tre colori di segnale (rosso, verde o giallo); il guasto e/o qualsiasi altro vizio di funzionamento verranno segnalati per iscritto o via mail al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

Per le forniture di cui al Lotto C) il periodo di garanzia per i materiali destinati alla ricambistica ed agli interventi di manutenzione straordinaria sarà almeno pari a 24 mesi.

Durante "la vita utile del prodotto" l'intensità luminosa dell'ottica LED dovrà essere mantenuta almeno all'80% dell'intensità luminosa nominale iniziale indicata nelle schede tecniche delle lanterne semaforiche, con alimentazione alla tensione di rete nominale.

La fideiussione di cui al presente comma dovrà essere con clausola di escussione "a prima richiesta", contenere la rinuncia ad avvalersi della eccezione di cui all'art. 1957 c.c. e di importo corrispondente al 10% del contratto, con validità alla data di consegna del materiale. Ogni anno verrà svincolata una quota della fidejussione, rateo che verrà calcolato dividendo l'importo della Fidejussione per il numero di anni del contratto; lo svincolo è subordinato alla rispondenza di affidabilità del prodotto alla tabella dei tassi di guasti ritenuti accettabili secondo la successiva Tabella dei tassi di guasto per le forniture di cui al LOTTO A.

La fideiussione servirà a coprire eventuali vizi, malfunzionamenti, difetti che i prodotti dovessero manifestare negli 8 anni successivi alla scadenza del contratto con particolare riferimento tra l'altro:

- 1) Per un numero di guasti al di sotto del valore massimo cumulativo del tasso di guasto, calcolato per ogni modulo LED della lanterna semaforica, indicato dalla Tabella **dei tassi di guasto per le forniture di cui al LOTTO A**, il Fornitore dovrà procedere alla sola sostituzione del materiale difettoso secondo quanto previsto dalla garanzia tecnica;
- 2) per un numero di guasti superiore a tale soglia, e fino al doppio della stessa, il Fornitore, oltre a fornire quanto sopra, dovrà rimborsare anche i costi vivi di cantierizzazione/recupero materiale

difettoso/installazione materiale funzionante/costi tecnici delle operazioni mediante rimborso diretto oppure escussione dell'importo dalla fidejussione (a sua scelta); tale indennizzo economico è stabilito in 50,00 (cinquanta) euro per ogni guasto.

- 3) al di sopra di tale ulteriore soglia, oltre a rifondere il materiale difettoso e provvedere ai costi di cui sopra, SILFISPA spa si riserva la facoltà di imputare al Fornitore la corresponsione di eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese l'intestataria delle fideiussioni (quella a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto e quella inerente la garanzia di 8 anni), deve essere l'Impresa Capogruppo o Mandataria in nome e per conto di tutte le imprese.

Tabella dei tassi di guasto per le forniture di cui al LOTTO A

<i>SOGLIE DI TASSO DI GUASTO ACCETTABILI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO</i>	<i>SOGLIE DI TASSO DI GUASTO CON RIMBORSO DEI COSTI TECNICI</i>
<i>Failure rate fino allo 0.60 % durante i primi 24 mesi di garanzia del fornitore</i>	<i>Failure rate del 1.20 % durante i primi 24 mesi di garanzia del fornitore</i>
<i>Failure rate del 0.80 % dal 25esimo al 36esimo mese</i>	<i>Failure rate del 1.60 % dal 25esimo al 36esimo mese</i>
<i>Failure rate del 1.00 % dal 37esimo al 48esimo mese</i>	<i>Failure rate del 2.00 % dal 37esimo al 48esimo mese</i>
<i>Failure rate del 1.20 % dal 49esimo al 60esimo mese</i>	<i>Failure rate del 2.40 % dal 49esimo al 60esimo mese</i>
<i>Failure rate del 1.50 % dal 61esimo al 72esimo mese</i>	<i>Failure rate del 3.00 % dal 61esimo al 72esimo mese</i>
<i>Failure rate del 2.00 % dal 73esimo fino a fine contratto</i>	<i>Failure rate del 4.00 % dal 73esimo fino a fine contratto</i>

Articolo 15 - AVVIO DELL'ESECUZIONE

15.1. L'esecuzione del contratto avrà inizio con l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni di cui al Lotto A), che avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, con contestuale redazione di apposito verbale in doppio originale, firmato in contraddittorio dall'Appaltatore e dal DEC e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

15.2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. I termini per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del Lotto A) decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del

completamento dei lavori, l'aggiudicatario ne sarà escluso, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

15.3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione, tutta la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta; egli trasmette altresì, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Articolo 16 – TERMINI DI ESECUZIONE

16.1. I termini per l'esecuzione del contratto sono: per il Lotto A di 120 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione; per gli obblighi speciali di garanzia di cui al Lotto B 8 anni dalla data di ultimazione del Lotto A, e per il Lotto C quelli che saranno indicati da SILFIsa ai fini dell'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono adempimento.

Per la consegna dei beni di cui al Lotto B, 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Per la consegna dei beni di cui al LOTTO C, salvo diversa indicazione, 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del Buono d'Ordine.

Gli obblighi contrattuali e le relative garanzie si estendono fino allo scadere dell'ottavo anno successivo alla verifica di conformità dell'esecuzione del Lotto A.

L'appaltatore dovrà rispettare il cronoprogramma e i termini indicati dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore non potrà sospendere, rimandare o rallentare le lavorazioni. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e la Stazione Appaltante potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della Stazione Appaltante al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

16.2. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di organizzare l'esecuzione autonomamente, pur nel rispetto delle prescrizioni contrattuali progettuali e di cronoprogramma, nel modo che crederà più conveniente per darla perfettamente compiuta. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, per il tramite del DEC, l'eventuale anticipazione o posticipo di talune prestazioni o parti di esse, ovvero anche di modificarne l'ordine di esecuzione, ove sopravvengano esigenze connesse con la gestione del servizio pubblico di illuminazione, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o perciò pretendere compensi ulteriori e diversi. L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese le prestazioni che il DEC accerterà eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,

abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, potrà esserne disposta anche l'esecuzione in danno dell'appaltatore, quindi a sue spese e a cura della Stazione Appaltante.

16.3 I termini di cui al cronoprogramma comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì di questo schema di contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.

16.4 L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorran, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori, senza alcun aggravio di oneri o proroga dei termini contrattuali. Valgono le previsioni di cui all'ultimo cpv del precedente comma 16.3.

Articolo 17 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

17.1. Il DEC potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle prestazioni eseguite, anche disponendo verifiche ed analisi di laboratorio, il cui costo resterà a carico dell'appaltatore e sarà detratto in compensazione automatica dal successivo pagamento per stato di avanzamento, ove l'esito non sia positivo.

17.2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di cui al comma precedente.

17.3. Con riferimento alla contabilità, alla relativa documentazione ed agli stati di avanzamento, si applicano le norme vigenti.

17.4. Non saranno invece tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Articolo 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO – ANTICIPAZIONI

18.1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo, sia riguardo al totale che per gli stati di avanzamento.

18.2. I pagamenti in acconto saranno corrisposti per stati di avanzamento, previa verifica sull'esatto adempimento per le prestazioni che ne formano oggetto.

18.3. L'Appaltatore avrà diritto all'emissione degli stati di avanzamento lavori e dei conseguenti certificati di pagamento raggiungendo l'importo minimo di prestazioni esattamente eseguite di

€80.000,00# al netto del ribasso per ciascuno.

Articolo 19 - PENALI PER RITARDO E SANZIONI CONTRATTUALI

19.1. Per l'inosservanza dei termini di completamento previsti per le lavorazioni affidate, salvo i casi di forza maggiore, sono previste le seguenti penali:

1. per un importo pari a €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di intervento previsti per il LOTTO A
2. per un importo pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna previsto per i materiali di cui al LOTTO B e C.

Per inadempimenti e inosservanza rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza il corrispettivo dovuto è ridotto, in applicazione della sanzione contrattuale come di seguito indicato

3. mancato uso dei DPI: euro 100,00 (cento/00) ;
4. mancata installazione della segnaletica e alta visibilità: euro 200,00 (duecento/00)

Per imbrattamento del luogo di lavoro e della pubblica via il corrispettivo dovuto è ridotto, in applicazione della sanzione contrattuale come di seguito indicato: sanzione di euro 100,00 (cento/00)

Per abbandono di materiali di risulta e rifiuti pericolosi nei cassonetti pubblici il corrispettivo dovuto è ridotto, in applicazione della sanzione contrattuale come di seguito indicato di euro 300,00 (trecento/00) e segnalazione alla impresa di raccolta dei rifiuti e alle ulteriori autorità competenti.

19.2. Si può applicare con compensazione automatica sulle somme dovute dalla Stazione Appaltante, che potrà quindi automaticamente trattenere dal pagamento delle somme dovute gli importi maturati come credito in ragione dell'applicazione delle penali. La compensazione automatica fonderà il diritto, per la stazione appaltante, di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'appaltatore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale. La penale relativa all'ultimo stato di avanzamento verrà detratta dal Conto Finale.

19.3. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione o esecuzione in danno dell'appaltatore.

19.4. L'Appaltatore, per il tempo eventualmente impiegato per l'esecuzione del contratto oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve altresì rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. Salvo il diritto per la Stazione Appaltante al risarcimento dei

danni ulteriori.

Articolo 20 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento sarà eseguita verifica di conformità.

La verifica di conformità deve avvenire non oltre sei mesi dall'ultimazione delle attività contrattuali e si conclude con l'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c. 2 ultimo capoverso del D. Lgs. 50/2016 rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'esecutore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[articolo 1666 secondo comma, del codice civile](#).

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da SILFISpa entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'esecutore e il responsabile del servizio dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Articolo 21 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI BENI FORNITI, DEI MEZZI UTILIZZATI, DEI CANTIERI, DELLE OPERE REALIZZATE O INSTALLATE

21.1 Sono spese generali comprese nel corrispettivo dell'appalto e perciò a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la custodia e la manutenzione dei beni forniti, dei mezzi utilizzati, delle opere realizzate o installate, fino all'emissione del C.R.E.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del C.R.E. salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite tra l'altro dal codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture, anche per vizi non occulti, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che

dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento ed esecuzione d'ufficio (a carico e in danno dell'Appaltatore), nei termini prescritti dal DEC.

Articolo 22 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO RATA DI SALDO

22.1 Successivamente all'emissione del C.R.E. e collaudo, le forniture e opere saranno prese in consegna dalla stazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

22.2 L'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il C.R.E. assuma carattere definitivo o comunque nei termini di legge.

Articolo 23 - RESPONSABILITA' PER VIZI E DIFFORMITA'

23.1 Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la garanzia e la responsabilità dell'Appaltatore per ogni difformità e vizio delle forniture e opere.

L'Appaltatore è comunque tenuto al risarcimento dei danni in caso di sua colpa ai sensi dell'art. 1668 comma 2 del codice civile.

23.2 I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture e opere, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 24 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

24.1 Gli eventuali danni causati da forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore al DEC entro cinque giorni dall'evento; il DEC provvederà alle attività conseguenti e l'eventuale risarcimento sarà deciso dal RUP sentito il DEC.

24.2 Ai sensi dell'art. 138 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, è contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore i difetti che dovessero manifestarsi relativamente delle forniture e opere in conseguenza del normale utilizzo e delle condizioni meteorologiche, seppure avverse, dovendo invece l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. I danni risarcibili per causa di forza maggiore non saranno mai risarciti

all'Appaltatore in misura superiore al 50% del valore delle parti delle forniture e opere che hanno subito il danneggiamento e comunque non potranno cumulativamente mai eccedere il 5% dell'importo del contratto.

Articolo 25 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

25.1 L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, il DEC opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

25.2 L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 (ivi compresi ed in particolare quindi i subcontraenti e cottimisti), devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Gli obblighi per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 105 dovranno essere da questi assunti nei contratti stipulati tra loro e l'Appaltatore, che la Stazione Appaltante, tramite il DEC, potrà in ogni tempo chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di esecuzione e dei pagamenti di stati di avanzamento e saldo).

25.3 L'Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

25.3.1 Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) L'onere di valersi di maestranze specializzate
- 2) L'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura
- 3) Il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
- 4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione
- 5) La comunicazione al DEC, entro i limiti prefissati dalla stessa di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente Schema di

Contratto d'Appalto

6) L'obbligo di fornire mensilmente al DEC l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo

7) La spesa per la gratuita profilassi e cura, a beneficio dell'operaio, secondo quanto stabilito dalle leggi ove dovuta

8) La fornitura dell'acqua da usare per i lavori e dell'acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi.

25.4. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Stazione Appaltante potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Stazione Appaltante potrà: negare o dichiarare decaduta la relativa autorizzazione e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare -sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del Codice. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini di pagamento e non matureranno quindi interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

25.5. In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

25.6. La Stazione Appaltante potrà in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 del Codice.

25.7. Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, la Stazione Appaltante, per i due anni successivi all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se posteriori, potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per l'eventuale applicazione delle conseguenze di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori.

25.8. In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell'Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce alla Stazione Appaltante il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice.

25.9. L'Appaltatore deve esibire al DEC prima della data del verbale di avvio dell'esecuzione, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti.

25.10. Ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, la Stazione Appaltante acquisisce le attestazioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi la dichiarazione circa la regolarità retributiva.

25.11. La Stazione Appaltante procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti. La Stazione Appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.

25.12. Qualora la Stazione Appaltante constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'esecutore.

25.13. In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all'Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore o altro

esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri alla Stazione Appaltante di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.

25.14. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

25.15 Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni.

Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Articolo 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO

26.1. Per la posa in opera e per la consegna delle forniture, l'orario giornaliero di lavoro (prevalentemente orario ordinario diurno) sarà quello indicato dagli uffici preposti al rilascio delle ordinanze di traffico su richiesta dell'Esecutore e comunque contenuto nei limiti stabiliti dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Qualora le ordinanze di traffico prevedano l'adempimento di attività in orario notturno, l'Esecutore si impegna a modificare l'orario di lavoro da ordinario giornaliero diurno a ordinario giornaliero notturno. L'Appaltatore è tenuto a darne preventiva comunicazione al DEC ed a rispettare l'orario indicato, oltre che ad imporne il rispetto ad ogni esecutore (personale impiegato, subappaltatori, subcontraenti, cottimisti) ed a comunicare al DEC ogni eventuale variazione.

26.2. L'Appaltatore potrà ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DEC. Il DEC potrà vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di

ordine tecnico o organizzativo (potrà vietarlo altresì nel caso in cui i lavori richiedano la sorveglianza da parte di personale della Stazione Appaltante). In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Fermi in ogni caso gli obblighi assunti dall'Appaltatore anche relativamente ai termini di esecuzione e di ultimazione, nonché specificamente al rispetto del programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato ed al cronoprogramma.

26.3. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il DEC ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne darà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Articolo 27 - SICUREZZA DEI CANTIERI

27.1. Ai fini della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è stato nominato un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere così come prescritto dall'art. 90, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, che opera secondo l'art. 92 del medesimo.

27.2 L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti sono obbligati al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nei documenti prescritti e redatti ai fini della sicurezza, secondo le disposizioni impartite dal DEC e dal responsabile per la sicurezza. A richiesta del DEC, e suo tramite, saranno tenuti a documentare l'adempimento ai predetti obblighi e a rendicontarne e comprovarne le spese alla Stazione Appaltante. Ove obblighi e spese per gli oneri di sicurezza non risultino rendicontati comprovati e documentati, la Stazione Appaltante potrà sospendere il relativo pagamento ed ordinare l'adempimento; persistente l'inadempimento, potrà agire per la risoluzione del contratto di appalto ovvero dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto o cottimo e comunque ordinare la cessazione delle lavorazioni da parte dell'esecutore inadempiente. Ferme in ogni caso le responsabilità dell'Appaltatore e di ogni esecutore.

Articolo 28 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

28.1. La responsabilità per l'esecuzione delle forniture e opere e per l'esercizio dei cantieri sono a carico dell'Appaltatore, che dal momento dell'avvio dell'esecuzione, immesso nel possesso delle aree di cantiere, ne diviene custode e deve garantirne adeguate: delimitazione, individuazione, manutenzione, ordine e pulizia, sicurezza, inaccessibilità a terzi, condizioni di sicurezza anche per i soggetti estranei al lavoro.

28.2. L'Appaltatore (in persona del legale rappresentante o del direttore tecnico indicato per

l'esecuzione) conduce personalmente i lavori e ne cura l'organizzazione tecnica, garantendo la propria presenza in via continuativa sul cantiere per tutta la durata dei lavori. Il direttore tecnico dotato dei necessari requisiti di idoneità tecnica e morale e mandato con rappresentanza per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione; salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso di gravi e giustificati motivi, di ordinare per il tramite del DEC la sostituzione del direttore tecnico, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. L'Appaltatore rimane responsabile per l'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico (procura notarile) o la qualifica di legale rappresentante deve risultare da pubblici registri ovvero dagli atti societari e dal certificato della CCIAA, che devono rimanere depositati presso la Stazione Appaltante e per essa comunicati al DEC. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore tecnico anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

28.3. L'eventuale assenza dell'Appaltatore o del suo delegato costituisce grave inadempimento e potrà essere rilevata dal DEC e valutata dal RUP al fine dell'applicazione di penali per il ritardo, sanzioni contrattuali, sospensione di pagamenti, incameramento della cauzione o ipotesi di risoluzione in danno dell'Appaltatore per inadempimento contrattuale.

28.4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore è tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti e per tutto il personale comunque impiegato nel cantiere, anche nei confronti di terzi e deve in ogni caso rilevare indenne la Stazione Appaltante, per ogni eventuale danno o molestia causato dal proprio personale o comunque dalle persone cui consente l'accesso al cantiere. Risponde altresì verso la Stazione Appaltante per ogni loro comportamento indisciplinato, negligente o inadempiente, nonché per loro frode o mala fede nella esecuzione dei lavori e nell'utilizzo dei materiali o altre attività connesse.

28.5. Il DEC ha il diritto di ordinare, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la sostituzione del direttore tecnico o di ogni altra unità di personale, per ragioni di: indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.

Tutte le medesime previsioni valgono anche relativamente a subappaltatori, cottimisti e subcontraenti.

28.6. Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto e compensati con il relativo corrispettivo, gli oneri e le relative spese anche se non dedotti specificamente nel capitolato speciale e nei singoli articoli del presente Schema di Contratto, oltre a quelli espressamente indicati nelle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari nonché quelli sottoelencati:

1) ogni onere e responsabilità sia civile che penale, nonché il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati, inerenti ai lavori appaltati, sia verso l'Amministrazione, sia verso i terzi, e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione Appaltante;

2) la custodia e la buona conservazione delle forniture e opere;

3) l'onere per la protezione delle forniture e opere eseguite od in corso di esecuzione, quando necessario, e la rimozione di dette protezioni, a richiesta del DEC - ad esempio per misurazioni - con successiva nuova posa;

4) il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità per quanto possibile e del transito sicuro sulle vie o aree interessate dai cantieri;

5) l'aggettamento delle acque che si raccogliessero, lo sgombrò della neve e quanto eventualmente occorrente per riparare le opere dalle acque o dal gelo e per impedire danni ai fabbricati contigui;

6) l'innaffiamento delle eventuali demolizioni, degli scavi e dei riempimenti per impedire efficacemente il sollevarsi della polvere;

7) la provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione;

8) i trasporti di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, il loro carico e scarico;

9) il ricevimento in cantiere, lo scarico, il trasporto nei luoghi di deposito, la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, delle forniture e delle opere, ancorché escluse dal presente appalto, eseguite da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, secondo le disposizioni del DEC;

10) i danni che, per cause da lui dipendenti, o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali, alle forniture ed alle opere ancorché eseguite da altre imprese (che devono essere riparati a suo esclusivo carico);

11) il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, di tutte le opere provvisoriale in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

12) la pulizia dei locali in costruzione ed in corso di ultimazione e l'eventuale sgombrò dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte o maestranze;

13) l'immediata consegna ove possibile, per l'uso anticipato di luoghi, strutture e impianti che venissero richiesti dal DEC senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

28.7. L'Appaltatore potrà richiedere al DEC che siano redatti in contraddittorio verbali di stato di consistenza dei luoghi e delle forniture e opere eseguite.

Segue l'elencazione, non esaustiva e non tassativa e comunque solo se pertinente con le lavorazioni richieste, degli obblighi ulteriori facenti capo all'Appaltatore (lettere **A e B**)

A) Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere :

Sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa pretendere alcun compenso aggiuntivo, l'allestimento del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, ivi comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

Sono compresi anche:

1) gli oneri che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione di traffico stradale

2) La fornitura e manutenzione della segnaletica diurna e notturna prescritta e quanto altro potrà occorrere, a scopo di sicurezza, che venisse particolarmente indicato dal DEC

3) La vigilanza e guardiania del cantiere, con personale idoneo, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tali adempimenti si intendono estesi anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione e l'accettazione definitiva

4) L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari, in relazione all'entità dell'opera, ad assicurare il migliore e più rapido svolgimento dei lavori

5) La realizzazione delle opere provvisoriale necessarie, compreso idonee schermature di protezione

6) La costruzione, la manutenzione ed il funzionamento di locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza, quando necessario, entro il recinto del cantiere e nei siti che saranno indicati dal DEC, eventualmente provvisti di telefono, a secondo delle richieste dello stesso DEC

7) La costruzione di tettoie o ricoveri per gli operai e di un piccolo edificio provvisorio per W.C., quando necessari

8) Lo smaltimento degli imballaggi delle forniture e lo sgombero del cantiere, dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti utilizzati.

Nel cantiere e nelle opere costruite o in costruzione dovrà essere consentito il libero passaggio alle persone addette, a quelle appartenenti a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed ai dipendenti della stazione appaltante facilitando in ogni maniera l'esecuzione dei lavori stessi, nonché, a richiesta del DEC, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese, o persone, dei ponti, impianti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, acqua, ecc., per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori.

La fornitura di cartelli indicatori e contenenti a colori indelebili tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno, comunque assoggettati a previa accettazione del DEC, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato.

Sono a carico dell'appaltatore: l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità delle forniture e opere, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori; l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamento sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori; la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisoria la pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico; le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere che, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione delle aree di cantiere ritenute più sensibili dal DEC in accordo con il Coordinatore della Sicurezza.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

E' onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva all'ente preposto per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dal DEC.

E' onere altresì dell'Appaltatore:

- l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nell'esecuzione, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici
- la sistemazione delle strade (intesa come eventuali apporti di inerte di idonea pezzatura) e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste
- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il DEC riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in

prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale come era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..)
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dal DEC e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione dei rifiuti depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie Per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

B) Ulteriori oneri:

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n. 184 e Regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto della stazione appaltante o dalla stessa direttamente

- La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti

- La fornitura di notizie sull'andamento dell'esecuzione e sulla manodopera impiegata a semplice richiesta del DEC;

- L'autorizzazione al libero accesso al DEC ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Contratto d'Appalto, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate

- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di

segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari

Articolo 29 -APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

29.1 L'approvvigionamento di beni e materiali sono a totale carico cura e rischio e spese dell'appaltatore. In ogni caso, le condizioni di approvvigionamento non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

29.2 Beni e materiali sono assoggettati alla previa accettazione del DEC.

29.3 Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura.

29.4 Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio della Stazione Appaltante l'esecuzione entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettare il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Contratto o dalle vigenti leggi.

Articolo 30 – RISOLUZIONE IN DANNO DELL'ESECUTORE INADEMPIENTE

SILFIsa potrà risolvere il contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

Potrà altresì risolvere o eseguire il contratto in danno dell'appaltatore in tutti i casi in cui esso venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi riconducibili alle caratteristiche ed ai requisiti di esso stesso,

di ogni esecutore e di ogni prestazione che hanno formato oggetto ai fini dell'ammissione alla gara e dell'aggiudicazione a suo favore..

Articolo 31 – RECESSO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture e opere eseguite e del valore dei materiali utili forniti e accettati, senza pagamento del 10% delle prestazioni non eseguite.

Articolo 32 - SUBAPPALTI COTTIMI E SUBCONTRATTI

32.1 Si applicano l'art. 105 del Codice. Tutti i subcontratti possono essere per decisione della stazione appaltante assoggettati alla medesima disciplina prevista per i subappalti, in tal caso, senza poter opporre eccezioni: l'appaltatore dovrà chiedere autorizzazione prima dell'esecuzione degli stessi e delle lavorazioni che ne formano oggetto; tutti dovranno essere autorizzati; per tutti vigono le medesime prescrizioni contrattuali.

32.2 L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori da parte degli eventuali Subappaltatori/cottimisti/subcontraenti verso il personale impiegato nell'esecuzione, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.

32.3 Il fatto che il subappalto non sia autorizzato oltre alle sanzioni previste dalla legge n. 646/1982 modificata ed integrata con leggi n. 726/1982 e n. 936/1983, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità solidali e ciò senza pregiudizio di ogni altro diritto della Stazione Appaltante.

32.4. L'appaltatore è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, al momento della autorizzazione, il contratto di subappalto o cottimo sottoscritto, recante la clausola di tracciabilità, ed il richiamo espresso al presente Contratto ed a tutti i relativi allegati, con accettazione espressa da parte del subappaltatore o del cottimista di tutto ciò che possa riguardare la sua posizione nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 33 - REVISIONE PREZZI

Le prestazioni oggetto del LOTTO B si intendono già remunerate con il corrispettivo previsto per il LOTTO A e per esse non è previsto alcun corrispettivo aggiuntivo.

I prezzi contrattuali relativi al LOTTO C si intendono fissi ed immodificabili salvo l'adeguamento annuale con decorrenza dal mese di marzo di ciascun anno, nella misura del 50% della misura della variazione annuale intervenuta per l'indice ISTAT sui prezzi al consumo.

Articolo 34 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

34.1 L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture e opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

34.2 Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice civile.

34.3. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (ex art. 24 comma 1 della LR n°13 del 29/02/2008).

Articolo 35 - OCCUPAZIONI D'URGENZA E TEMPORANEE

La Stazione Appaltante concederà temporaneamente ed ai fini dei lavori, all'Appaltatore, gratuitamente, salvo i diritti e le spese dovuti a norma di legge, il suolo di sua proprietà strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie ed all'occupazione del suolo pubblico, quando necessario, da parte delle Amministrazioni competenti.

L'Appaltatore provvederà a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive di aree private che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dal DEC e per tutto quanto è necessario alla corretta esecuzione dei lavori.

Articolo 36 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese:

- 1) La richiesta di permessi comunali e/o provinciali per le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie e per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché tutte le licenze e permessi in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori; rimane a carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione;
- 2) L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di richiesta del DEC.

Articolo 37 - CARTELLI INDICATORI

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese la fornitura e collocazione, nei punti indicati dal DEC, degli appositi cartelli indicativi dei lavori, con tutte le indicazioni di legge e quelle imposte dal DEC. Come meglio specificato nel P.S.C.

Articolo 38 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

38.1 Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione, come previsto dal Capitolato Speciale di appalto.

38.2 Se al termine dei lavori, per intervenute varianti o altra causa, il valore del contratto risulterà maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulterà minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

38.3 Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.

ART. 39 - PAGAMENTI INDIRETTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

39.1 I pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente a favore di ogni impresa (appaltatore, subappaltatori, cottimisti, subcontraenti, membri di ATI, ...) con pagamenti diretti ex art. 105 del Codice

39.2 Relativamente al LOTTO A ciascun pagamento sarà corrisposto a condizione che sussistano

tutti cumulativamente i seguenti presupposti:

- a) avvenuta realizzazione delle forniture e opere nella quantità minima prevista per la maturazione di SAL e rispondenza delle stesse alle previsioni progettuali, contrattuali e alle regole dell'arte,
- b) nei successivi 15 giorni, elaborazione e sottoposizione da parte dell'appaltatore al DEC e dal DEC al RUP della esatta indicazione delle lavorazioni per tale SAL realizzate da ciascun esecutore e della quantità o quota percentuale disaggregata delle stesse rispetto ai totali, quindi del valore economico del corrispettivo spettante a ciascun esecutore per detto SAL, nonché delle spese sostenute per gli oneri della sicurezza nell'ambito delle lavorazioni eseguite per tale stato di avanzamento
- c) sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore e di ciascuno degli esecutori che hanno concorso alla maturazione del presupposto di cui alla precedente lettera a), dello Stato di Avanzamento Lavori predisposto dal DEC ovvero, in caso di loro rifiuto a sottoscrivere, decorso di 5 giorni dalla intimazione a sottoscrivere loro rivolta dal DEC, che equivarrà a tacita accettazione senza riserve di quanto riportato,
- d) emissione della fattura per l'importo corrispondente al credito maturato con il SAL
- e) accertamento con esito positivo, della persistenza in capo all'Appaltatore e ad ogni altro esecutore del requisito di regolarità contributiva previa acquisizione d'ufficio del DURC nelle forme consentite dalla vigente normativa, quindi anche in formato elettronico ove previsto. Eventuale verifica, secondo decisioni del RUP, della persistenza in capo a qualunque esecutore, dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e ss del Codice,
- f) persistenza in capo all'Appaltatore e ad ogni altro esecutore del requisito di regolarità retributiva attestata da questi mediante dichiarazioni sostitutive rese ex D.P.R. 445/2000 ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (art. 29 D.Lgs. 276/2003),
- g) nei casi previsti dalla legge, e comunque ove deciso dal RUP, persistenza in capo all'Appaltatore e ad ogni altro esecutore del requisito di regolarità fiscale, attestata da questi mediante dichiarazioni sostitutive rese ex D.P.R. 445/2000 ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e verificata dalla Stazione Appaltante come per legge,
- h) emissione da parte del RUP del certificato di liquidazione di pagamento entro 30 giorni dal SAL e del mandato di pagamento. Nel certificato di pagamento saranno indicate le somme da corrispondere all'Appaltatore e quelle da distarre in favore degli enti previdenziali e all'Erario nel caso di accertata irregolarità contributiva o fiscale, ovvero da mantenere depositate per l'ipotesi di altra accertata irregolarità (retributiva),
- i) previa indicazione, da parte dell'Appaltatore e di ciascun esecutore, della/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo (non sono ammesse cessioni di credito); gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto e sono

redatti nella sua medesima forma. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Il termine per il pagamento non corre nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore e/o di ogni altro esecutore agli obblighi di cui alle precedenti lettere di questo comma.

39.3 Nel caso in cui alla data di ultimazione dell'esecuzione sussistano circostanze oggettive che hanno impedito la definitiva messa a punto e regolazione di determinati impianti o di altre componenti delle forniture e opere, le relative voci d'opera risulteranno diminuite nel conto finale di una percentuale corrispondente all'onere delle operazioni e verifiche ancora da eseguire. L'Appaltatore, su invito del RUP, deve prendere cognizione del conto finale dei lavori e sottoscriverlo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

39.4 I pagamenti saranno corrisposti con Bonifico Bancario a 60 giorni DFFM.

39.5 Relativamente al LOTTO C, ciascun pagamento sarà corrisposto a condizione che sussistano tutti cumulativamente i seguenti presupposti:

Il Fornitore dovrà redigere tutta la documentazione eventualmente richiesta in sede di invio buoni d'ordine/ richiesta prestazioni (documenti di trasporto, schede tecniche ecc) al fine di ricevere il benestare da parte di SILFIsipa alla fatturazione.

I documenti potranno essere integrati con documentazione di SILFIsipa che accerti la regolare esecuzione di quanto fornito.

Il fornitore quindi potrà emettere fattura esclusivamente a cadenza mensile riepilogativa degli acquisiti fatti nel mese di riferimento, solo successivamente alla verifica della regolarità della fornitura effettuata.

Per le Forniture, il numero di identificativo del "Buono d'Ordine" e il numero CIG comunicato devono essere indicati sul Documento di Trasporto che accompagnerà la consegna del materiale e sulla fattura.

39.6 I pagamenti saranno corrisposti con Bonifico Bancario a 60 giorni DFFM.

39.7 Si applica anche per il LOTTO C quanto previsto dalle lettere e) f) g) del cpv 39.2

39.8 Relativamente al LOTTO A ed al LOTTO C: ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il codice CUP. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti,

consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti quanto precede nonché le seguenti clausole:

- L'impresa _____, in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della _____ nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante, identificato con il CIG _____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
- L'impresa _____, in qualità di subcontraente/subappaltatore/cottimista della _____, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa.
- L'impresa _____, in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della _____, si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla Stazione Appaltante.

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario a sessanta giorni data fattura fine mese.

ART. 40 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

43.1 E' vietata la cessione di credito e/o del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto o comunque non opponibile alla stazione appaltante.

ART. 41 – CODICE ETICO MODELLO ORGANIZZATIVO DLGS 231/2001 POLITICA SICUREZZA NORMATIVE VIGENTI E FUTURE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di:

- di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa, pubblicata sul sito istituzionale www.silfi.it e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e che SILFIspa adotta un proprio Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- di essere a conoscenza e rispettare il Codice Etico di SILFIspa e delle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibili sul sito istituzionale di SILFIspa www.silfi.it

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nel Codice Etico di SILFIspa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che l'Organismo di Vigilanza di SILFIspa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l'attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIspa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, SILFIspa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

ART. 42 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt.207,208 e 211 del D.Lgs 50/2016. E' esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Schema di

Contratto, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 43 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

SILFIsipa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati del Fornitore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi.

Il Fornitore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti SILFIsipa, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, il Fornitore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati. Tale responsabilità permane sul Fornitore anche nel caso di presenza di subappaltatori.

ART. 44 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

Timbro e firma offerente per presa visione ed accettazione